



*Giustizia Sportiva*

**DECISIONE N° 1/2017  
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**Pos. 6/2017**

**Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:**

<b>GULLOTTA</b>	<b>Avv. Fabio</b>	<b>Presidente</b>
<b>MENNUNI</b>	<b>Avv. Antonio</b>	<b>Componente</b>
<b>ORDINE</b>	<b>Avv. Andrea</b>	<b>Componente</b>

**Sul reclamo ex art. 55 R.d.G. proposto dal Sig. Bruno Di Folco, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Allegro, avverso la decisione n. 1/2017 del Tribunale Federale emessa in data 15.03.2017 e pubblicata in data 16.03.2017, all'udienza del giorno 16.05.2017, la Corte, a scioglimento della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE**

\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*

**P.Q.M.**

Rigetta il reclamo proposto dal Sig. Bruno Di Folco e conferma la decisione impugnata.

Si avvale del termine di 10 giorni ex art. 55 co. 7 R.d.G. decorrenti dalla data odierna per il deposito dei motivi della decisione.

Dispone l'incamerarsi del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma li, 16 maggio 2017

F.to Il Presidente  
Avv. Fabio Gullotta

**ITTF • ETTU**